

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2018

che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 3, e l'articolo 73,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, sulla base di una valutazione preliminare, la Commissione deve adottare atti di esecuzione che elencano provvisoriamente le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ad alto rischio che presentano un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per il territorio dell'Unione.
- (2) Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2016/2031, sono state effettuate varie valutazioni preliminari volte a verificare se le piante e i prodotti vegetali originari di paesi terzi presentino un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per il territorio dell'Unione. Tali valutazioni hanno concluso che determinate piante e prodotti vegetali, poiché soddisfano uno o più criteri di cui all'allegato III di tale regolamento, potrebbero essere considerati «piante ad alto rischio» o «prodotti vegetali ad alto rischio» ai sensi dell'articolo 42 di tale regolamento. Le stesse valutazioni preliminari dei rischi hanno anche concluso che le sementi e il materiale in vitro di tali «piante ad alto rischio» dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché il rischio connesso agli organismi nocivi è a un livello accettabile. Dovrebbero inoltre essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento anche le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, poiché la loro importazione è soggetta a prescrizioni specifiche ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio⁽²⁾, che riducono il rischio connesso agli organismi nocivi a un livello accettabile così come alle esigenze particolari previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2016/2031 a decorrere dal 14 dicembre 2019.
- (3) È risaputo che le piante da impianto, esclusi le sementi, il materiale in vitro e le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, di *Acacia* Mill., *Acer* L., *Albizia* Durazz., *Alnus* Mill., *Annona* L., *Bauhinia* L., *Berberis* L., *Betula* L., *Caesalpinia* L., *Cassia* L., *Castanea* Mill., *Cornus* L., *Corylus* L., *Crataegus* L., *Diospyros* L., *Fagus* L., *Ficus carica* L., *Fraxinus* L., *Hamamelis* L., *Jasminum* L., *Juglans* L., *Ligustrum* L., *Lonicera* L., *Malus* Mill., *Nerium* L., *Persea* Mill., *Populus* L., *Prunus* L., *Quercus* L., *Robinia* L., *Salix* L., *Sorbus* L., *Taxus* L., *Tilia* L., *Ulmus* L., e le piante di *Ullucus tuberosus* Loz., ospitano organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali aventi una grande importanza economica, sociale o ambientale per l'Unione. È risaputo inoltre che tali piante ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrare segni di infezione, o hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni. Ciò riduce la possibilità di rilevare la presenza di tali organismi nocivi durante le ispezioni effettuate nel momento in cui tali piante sono introdotte nel territorio dell'Unione. Tali piante da impianto, inoltre, sono introdotte nell'Unione solitamente sotto forma di arbusto o albero e sono di norma presenti nell'Unione sotto tale forma. Alla luce di ciò, le misure vigenti che disciplinano l'introduzione delle piante da impianto di cui all'allegato I del presente regolamento e delle piante di *Ullucus tuberosus* Loz. originarie di paesi terzi non sono considerate sufficienti per impedire l'ingresso di organismi nocivi. Le piante da impianto di cui all'allegato I e le piante di *Ullucus tuberosus* Loz. dovrebbero pertanto essere elencate come piante ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, e la loro introduzione nel territorio dell'Unione dovrebbe essere provvisoriamente vietata.
- (4) È risaputo che i frutti di *Momordica* L. ospitano e forniscono un'importante via d'accesso e di insediamento all'organismo nocivo *Thrips palmi* Karny, del quale è noto il potenziale notevole impatto su specie vegetali aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione. Tale organismo nocivo non è tuttavia presente in tutti i paesi terzi o in tutte le zone all'interno di un paese terzo in cui è nota la sua presenza.

⁽¹⁾ GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1).

